



la concessione di mutui ipotecari accorrenti per l'acquisto degli appartamenti di cui in premessa, nella misura minore tra il prezzo di acquisto, il valore che dalla C.C.D. sarà attribuito all'appartamento da acquistarsi e la disponibilità del richiedente stesso all'atto del concretamento dell'operazione, aggiungendo a detto importo l'ammontare delle spese contrattuali nella misura che sarà consentita dalla disponibilità stessa ed applicando le condizioni previste dal Regolamento 14.2.1947 e sue successive modificazioni e cioè:

- tasso di interesse : 5.25%;
- ammortamento in anni 25 al massimo;
- b) - di dare mandato al Direttore generale e, in sua vece, al Vice Direttore generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorre, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni stesse.

Il Comitato esprime parere